

**Regolamento
sugli assegni di famiglia (Reg. Laf)**
(del 23 giugno 2009)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- vista la legge sugli assegni di famiglia del 18 dicembre 2008 (Laf);
- ritenuto che i termini utilizzati sono da intendere sia al maschile che al femminile;

decreta:

TITOLO I
Disposizioni di esecuzione e complemento della LAFam
Capitolo primo
Lavoratori salariati di professioni non agricole

A. Prestazioni familiari facoltative (art. 4 Laf)

Art. 1 Conformemente alla legislazione federale sull'AVS, le prestazioni familiari facoltative non sono considerate reddito proveniente da attività lucrativa.

B. Compiti

I. Casse: fissazione e riscossione dei contributi

(art. 10 Laf)¹

Art. 2 La fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull'AVS e sull'esecuzione ed il fallimento.

II. Datori di lavoro: versamento degli assegni

(art. 6 cpv. 2 Laf)

Art. 2a² Il datore di lavoro versa il rispettivo assegno al suo salariato unitamente al salario anche quando il diritto è riconosciuto retroattivamente.

C. Compiti supplementari della Cassa cantonale

I. Controllo dell'assoggettamento (art. 12 cpv. 1 Laf)

Art. 3 ¹La Cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco dei datori di lavoro ad essa affiliati nel corso dell'anno.

²Sull'elenco figurano i seguenti dati:

- a) il numero degli affiliati;
- b) la ragione sociale degli affiliati;
- c) la massa salariale totale sulla quale sono stati riscossi i contributi nell'anno civile;
- d) il numero totale dei dipendenti;
- e) la data di affiliazione.

II. Informazione (art. 12 cpv. 2 Laf)

Art. 4 ¹L'informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

²La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell'anno in corso.

III. Elenco delle Casse che esercitano nel Cantone

(art. 12 cpv. 3 Laf)

Art. 5 ¹L'elenco contiene la ragione sociale ed il recapito della cassa; esso indica inoltre se la cassa è o meno amministrata da una cassa di compensazione AVS/AI/IPG ed il relativo numero della stessa.

²L'elenco è pubblicato, di regola entro la fine di luglio dell'anno successivo.

³La pubblicazione avviene sul sito internet dell'Istituto delle assicurazioni, presso il sito del Cantone.

¹ Nota marginale modificata dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

² Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

IV. Indennizzo (art. 12 cpv. 4 Laf)

Art. 6 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell'anno precedente.

²Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

D. Affiliazione obbligatoria alla Cassa cantonale

(art. 14 Laf)

I. Enti pubblici

Art. 7 Nel novero degli enti pubblici rientra ogni entità giuridica a carattere pubblico e, in particolare:

- a) il Cantone;
- b) i Comuni;
- c) i Consorzi;
- d) le Aziende municipalizzate.

II. Enti parastatali

Art. 8 ¹È considerata ente parastatale ogni entità giuridica nella quale lo Stato (Confederazione, Cantone o Comune) ha una partecipazione finanziaria maggioritaria.

²La partecipazione dello Stato è considerata maggioritaria anche se la stessa è soltanto indiretta.

³L'ente è considerato parastatale anche se è costituito quale persona giuridica del diritto privato.

E. Revoca del riconoscimento o

dell'ammissione all'esercizio (art. 21-23 Laf)

Art. 9 ¹Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di revoca del riconoscimento o dell'ammissione all'esercizio, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:

- a) il nominativo dei suoi affiliati;
- b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);
- c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

²Per il calcolo dell'importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

³L'importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

F. Scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone

(art. 24-26 Laf)

Art. 10 ¹Entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della decisione di scioglimento o cessazione dell'attività nel Cantone, la cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari comunica alla cassa cantonale:³

- a) il nominativo dei suoi affiliati;
- b) il nominativo dei beneficiari di assegni (per figli e di formazione);
- c) la massa salariale sottoposta a contributi per singolo datore di lavoro.

²Per il calcolo dell'importo minimo legale della riserva si considerano anche eventuali pendenze della cassa professionale o interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari al momento del cambiamento di affiliazione.

³L'importo della riserva deve essere versato alla cassa cantonale entro 30 giorni dalla richiesta e nelle modalità da essa descritte.

G. Controllo dei datori di lavoro (art. 29 Laf)

Art. 11 ¹Il controllo si estende agli aspetti contributivi ed al rispetto delle prescrizioni legali nel settore delle prestazioni.

²In particolare le persone incaricate del controllo verificano se i datori di lavoro rispettano le disposizioni legali e le relative disposizioni d'esecuzione.

³ Frase modificata dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

H. Determinazione dell'aliquota contributiva

(art. 30-31 Laf)

Art. 12 ¹La spesa degli assegni di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. a) Laf considera l'importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l'anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l'importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell'anno.

²La copertura delle spese amministrative di cui all'art. 30 cpv. 2 lett. b) Laf considera la spesa dell'anno precedente e l'eventuale onere amministrativo supplementare per l'anno in corso.

³Per determinare l'importo minimo della riserva (art. 13 cpv. 2 OAFami) si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

Capitolo secondo

Persone senza attività lucrativa

A. Fissazione e riscossione dei contributi (art. 35 Laf)

I. In generale⁴

Art. 13 ¹La fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi avvengono conformemente alla legislazione federale sull'AVS e sull'esecuzione ed il fallimento.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione, la riscossione e l'incasso dei contributi per il finanziamento degli assegni per figli e di formazione alle Casse di compensazione AVS/AI/IPG alle quali le persone senza attività lucrativa sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

³La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina i termini e le modalità del riversamento dei contributi incassati da parte delle Casse di compensazione AVS/AI/IPG.

II. In particolare

Art. 13a⁵ ¹Le Casse di compensazione AVS/AI/IPG, alle quali sono affiliate persone senza attività lucrativa con domicilio nel Cantone Ticino, effettuano il prelievo del contributo assegni familiari secondo l'aliquota stabilita dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²Il riversamento del contributo assegni familiari alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari avviene secondo le modalità previste per l'assegno integrativo.

B. Informazione (art. 37 cpv. 2 Laf)

Art. 14 ¹L'informazione avviene tramite pubblicazione sul sito internet del Cantone.

²La pubblicazione avviene, di regola, entro la fine di marzo dell'anno in corso.

C. Indennizzo (art. 37 cpv. 3 Laf)

Art. 15 ¹Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, sulla scorta dei costi amministrativi sostenuti dalla Cassa cantonale nel corso dell'anno precedente.

²Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

D. Finanziamento

I. Determinazione dell'aliquota contributiva

(art. 39 cpv. 3 Laf)

Art. 16 ¹La spesa degli assegni di cui all'art. 39 cpv. 3 lett. a) Laf considera l'importo totale degli assegni per figli e di formazione erogati l'anno precedente. Se non è possibile sciogliere parte della riserva di fluttuazione, la spesa considera pure l'importo degli assegni per figli e di formazione da erogare nel corso dell'anno.

²La copertura delle spese amministrative di cui all'art. 39 cpv. 3 lett. b) Laf considera la spesa dell'anno precedente e l'eventuale onere amministrativo supplementare per l'anno in corso.

³Per determinare l'importo della riserva si considera unicamente la spesa per gli assegni per figli e di formazione.

⁴ Nota marginale modificata dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

⁵ Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

II. Riserva di fluttuazione (art. 41 cpv. 2 Laf)

Art. 17 ¹La riserva di fluttuazione massima corrisponde al 50% delle uscite annue medie per gli assegni familiari.

²La spesa annua media è calcolata considerando la spesa per gli assegni degli ultimi tre anni.

Capitolo terzo **Lavoratori indipendenti**⁶

Fissazione e riscossione dei contributi (art. 30 Laf)

A. Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari

Art. 17a⁷ I lavoratori indipendenti, esercitanti un'attività con sede legale nel Cantone Ticino e affiliati a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari, sono da questa obbligatoriamente affiliati.

B. Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che non gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari

Art. 17b⁸ ¹I lavoratori indipendenti, esercitanti un'attività con sede legale nel Cantone Ticino e affiliati a una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG che non gestisce una Cassa di compensazione per gli assegni familiari, devono affidarsi a una Cassa di compensazione per gli assegni familiari autorizzata all'esercizio nel Cantone Ticino.

²Restano riservati accordi fra Casse.

C. Comunicazioni fra Casse

Art. 17c⁹ Le Casse di compensazione per gli assegni familiari e le Casse di compensazione AVS/AI/IPG che gestiscono una Cassa per gli assegni familiari informano la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari del Cantone di domicilio, secondo le modalità previste dalla legge sull'AVS, affinché quest'ultima possa aggiornare il registro degli affiliati.

Capitolo quarto¹⁰

Aspetti organizzativi comuni al regime sui lavoratori salariati di professioni non agricole e indipendenti e sulle persone senza attività lucrativa¹¹

A. Vigilanza (art. 42 Laf)

Art. 18 ¹Il Dipartimento della sanità e della socialità esercita la vigilanza sulle Casse di compensazione per gli assegni familiari.

²Allo scopo, esso si avvale dell'Istituto delle assicurazioni sociali.

³La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

B. Revisione (art. 43-44 Laf)

Art. 19 ¹La revisione del diritto materiale è effettuata nel corso dell'anno; la revisione contabile è effettuata alla chiusura dell'esercizio.

²Il rapporto che ha per oggetto la verifica del diritto materiale è trasmesso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dal termine della revisione, ma al più tardi entro la fine di gennaio dell'anno civile seguente a quello oggetto della revisione; il rapporto di revisione che ha per oggetto la verifica contabile è trasmesso al Consiglio di Stato entro il 30 giugno dell'anno civile seguente a quello oggetto della revisione.

TITOLO II **Prestazioni familiari cantonali** Capitolo primo **Assegno integrativo**

⁶ Titolo modificato dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

⁷ Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

⁸ Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

⁹ Art. introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

¹⁰ Capitolo introdotto dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

¹¹ Titolo modificato dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

A. Coabitazione (art. 47 cpv. 1 lett. b) Laf)¹²

Art. 20 ¹Il genitore coabita con il figlio anche se lo stesso è affidato temporaneamente alle cure di terzi, in particolare parenti, famiglie diurne, asili nido e istituti.

²L'affidamento può rivestire la forma giornaliera, settimanale, mensile o anche annuale. In caso di affidamento autorizzato dall'Ufficio dell'aiuto e della protezione (UAP), il genitore coabita con il figlio se esso rientra almeno con un pernottamento settimanale presso l'abitazione del genitore.¹³

³I motivi dell'affidamento temporaneo sono ininfluenti per la determinazione del diritto all'assegno.

B. Reddito aziendale minimo (art. 47 cpv. 3 Laf)

Art. 20a¹⁴ ¹In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d'attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d'attività lucrativa indipendente così accertata.

²In caso di famiglia biparentale:

- a) se un altro membro dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d'attività necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno;
- b) se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d'attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno;
- c) in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

Capitolo secondo **Assegno di prima infanzia**

A. Coabitazione (art. 51 lett. b) e 52 cpv. 1 lett. b) Laf)

Art. 21 Il genitore coabita con il figlio se vive costantemente con lo stesso. In particolare il figlio deve rientrare ogni sera presso l'abitazione del suo genitore.

B. Reddito aziendale minimo

(art. 51 cpv. 2 e 52 cpv. 4 Laf)

Art. 21a¹⁵ ¹In caso di famiglia monoparentale, il genitore che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno dichiara, comprovandola mediante la necessaria documentazione, la percentuale d'attività lucrativa indipendente svolta. Il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d'attività lucrativa indipendente così accertata.

²In caso di famiglia biparentale:

- a) se un altro membro dell'unità di riferimento esercita un'attività lucrativa salariata oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, il reddito aziendale minimo per il membro che non svolge un'attività lucrativa indipendente a tempo pieno è determinato secondo il cpv. 1, ma corrisponde almeno al grado d'attività necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno;
- b) se il lavoratore è contemporaneamente salariato, oppure percepisce indennità sostitutive di reddito, e indipendente, il reddito aziendale minimo è determinato in proporzione al grado d'attività lucrativa indipendente necessaria per ottenere complessivamente un'attività lucrativa a tempo pieno;
- c) in tutti gli altri casi, il reddito aziendale minimo è pari al doppio della soglia di intervento per il titolare del diritto ai sensi della Laps.

¹² Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

¹³ Cpv. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180; precedente modifica: BU 2013, 410.

¹⁴ Art. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

¹⁵ Art. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

C. Reddito ipotetico (art. 52 cpv. 2 Laf)

I. Prima formazione¹⁶

Art. 22¹⁷ Il reddito ipotetico non viene computato se il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato è in prima formazione ai sensi dell'art. 2 cpv. 2 del Regolamento sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Reg. Laps) del 17 dicembre 2002.

II. Diritto ad indennità sostitutive di reddito¹⁸

Art. 23¹⁹ Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado di disoccupazione o d'incapacità lavorativa per il quale vi è un diritto ad indennità giornaliera in virtù di una delle leggi seguenti:

- a) legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) del 25 giugno 1982;
- b) legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981;
- c) legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) del 18 marzo 1994;
- d) legge federale sull'assicurazione per l'invalidità (LAI) del 19 giugno 1959;
- e) legge federale sull'assicurazione militare (LAM) del 19 giugno 1992;
- f) legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA) del 2 aprile 1908.

III. Incapacità lavorativa senza diritto ad indennità sostitutive di reddito²⁰

Art. 24²¹ 1Il reddito ipotetico è ridotto in proporzione al grado d'incapacità lavorativa, se a cagione di un infortunio o di una malattia il genitore od altro membro dell'unità di riferimento interessato non può esercitare un'attività lucrativa a tempo pieno per almeno trenta giorni consecutivi.

2Per ottenere la riduzione del reddito ipotetico, l'incapacità lavorativa deve essere attestata in modo circostanziato dal medico che cura il danno alla salute fisica, mentale o psichica. Nei casi dubbi, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari può commissionare l'esecuzione di una valutazione medica specialistica.

3In caso d'incapacità lavorativa di lunga durata superiore a tre mesi consecutivi o permanente, il reddito ipotetico è computato senza riduzione se:

- a) per la persona interessata non viene altresì attestata, secondo quanto disposto al capoverso 2, un'incapacità ad occuparsi personalmente dei membri minorenni; e
- b) l'altro genitore o membro dell'unità di riferimento non presenta incapacità lavorativa.

D. Attività esigibile e reddito ipotetico computabile

(art. 52 cpv. 2 Laf)²²

Art. 25 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina qual è l'attività esigibile, tenendo in considerazione tutti i fattori che possono servire alla determinazione del reddito ipotetico esigibile dal genitore, in particolare:

- a) la formazione scolastica e professionale;
- b) le precedenti esperienze professionali;
- c) le conoscenze e le competenze professionali, generali e specifiche.²³

2Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per i salariati, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari si avvale dei parametri applicati dalla sezione del lavoro.

3Ai fini della determinazione del reddito ipotetico computabile per gli indipendenti, la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari considera il reddito aziendale conseguito precedentemente all'abbandono dell'attività lucrativa o, se questo fosse superiore, il reddito che essi potrebbero conseguire quali salariati in una professione analoga.

Capitolo terzo

Rimborso della spesa di collocamento del figlio

¹⁶ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

¹⁷ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

¹⁸ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

¹⁹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

²⁰ Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

²¹ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

²² Nota marginale modificata dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

²³ Cpv. modificato dal R 23.1.2013; in vigore dal 1.1.2013 - BU 2013, 20.

A. Esercizio di un'attività lucrativa (art. 55 cpv. 1 Laf)

Art. 26 1È considerata attività lucrativa ogni genere di attività professionale remunerata, salariata o indipendente, ai sensi della legislazione federale sull'assicurazione per la vecchiaia ed i superstiti.

2Sono equiparate ad un'attività professionale remunerata, in particolare:

- a) la partecipazione a provvedimenti inerenti al mercato del lavoro ai sensi della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per l'insolvenza;
- b) la partecipazione a provvedimenti d'ordine professionale ai sensi della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità;
- c) la partecipazione a programmi di inserimento professionale ai sensi della legge sull'assistenza sociale.

B. Orari di collocamento e orari lavorativi

(art. 55 cpv. 1 Laf)

Art. 27 1La struttura di presa a carico indica gli orari del collocamento del figlio e certifica che gli stessi corrispondono agli orari lavorativi dell'avente diritto, del suo coniuge o partner convivente, membri della sua unità di riferimento.

2L'attestazione è redatta per iscritto sull'apposito formulario.

C. Strutture di accoglienza ammesse

(art. 55 cpv. 2 Laf)

Art. 28 La spesa è rimborsata se il figlio è collocato presso una struttura di accoglienza complementare alla famiglia e alla scuola ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 lett. a) e b) della legge sul sostegno alle attività delle famiglie e di protezione dei minorenni che adempie i requisiti di sussidiamento.

D. Accesso alla scuola dell'infanzia (art. 56 cpv. 2 Laf)

Art. 29²⁴ 1La spesa di collocamento è rimborsata al massimo fino alla fine del mese di agosto dell'anno in cui il figlio può accedere alla scuola dell'infanzia conformemente alla legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996.

2Il genitore o i genitori dimostrano che il figlio che compie i tre anni entro il 30 settembre, per il quale essi chiedono il rimborso della spesa di collocamento, non può accedere alla scuola dell'infanzia. Allo scopo, essi producono una dichiarazione del Comune o del Consorzio.²⁵

E. Spesa di collocamento rimborsabile (art. 57 Laf)

Art. 30 Nella spesa di collocamento non sono comprese le spese per i pasti del figlio.

F. Modalità di rimborso (art. 57 Laf)

Art. 31 1La spesa di collocamento è rimborsata al genitore che ne ha fatto richiesta.

2Se il genitore non provvede a riversare il relativo importo alla struttura di accoglienza, questa può chiedere alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari il versamento diretto, in applicazione per analogia all'art. 62 Laf.

G. Conteggio e decisione (art. 57 Laf)

Art. 32 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari emette per ogni rimborso il relativo conteggio relativo al collocamento.

2Il genitore che intende contestare il conteggio richiede alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari l'emissione di una decisione formale entro trenta giorni dalla ricezione del conteggio medesimo.

H. Procedura di richiesta (art. 58 Laf)

Art. 33 1Il genitore o i genitori inoltrano la richiesta di rimborso della spesa di collocamento del figlio alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, compilando l'apposito formulario, corredato dalla documentazione necessaria all'accertamento:

- a) dell'unità di riferimento;
- b) del reddito disponibile residuale;
- c) del diritto al rimborso della spesa di collocamento.

²⁴ Art. modificato dal R 20.8.2013; in vigore dal 27.8.2013 - BU 2013, 371.

²⁵ Norma transitoria introdotta dal R 20.8.2013; in vigore dal 27.8.2013 - BU 2013, 371.

Norma transitoria dell'art. 29 cpv. 2:

Per l'anno scolastico 2013/14 la data di riferimento è il 31 ottobre (BU 2011, 653).

²Il richiedente comunica ogni cambiamento della situazione economica o personale dell'unità di riferimento per ogni mese di collocamento per il quale chiede il rimborso, rispetto all'ultimo mese per il quale ha ricevuto un rimborso.

I. Termini (art. 59 Laf)

Art. 34 ¹Il genitore o i genitori presentano la richiesta di rimborso al più presto il mese successivo al mese di collocamento del figlio.

²Per data di emissione si intende la data nella quale la fattura è stata emessa la prima volta da parte della struttura di accoglienza.

Capitolo quarto **Disposizioni comuni**

A. Domicilio (art. 47, 51 e 52 Laf)

Art. 35 ¹È considerato domiciliato nel Cantone il titolare del diritto che vi risiede effettivamente con l'intenzione di stabilirvisi durevolmente.

²Per i cittadini stranieri, un soggiorno ininterrotto in Svizzera negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora (permesso B) è parificato al possesso del permesso C.²⁶

B. Futuro genitore adottivo (art. 60 Laf)

Art. 36 Per futuro genitore adottivo si intende il genitore che accoglie il minore in vista di adozione (art. 264 e segg. CCS).

C. Impiego conforme (art. 62 Laf)

Art. 37 ¹Chi si occupa della cura del figlio presenta una richiesta scritta alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

²La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari accerta se la richiesta di versamento dell'assegno integrativo a terzi è sufficientemente motivata. La richiesta è motivata se il titolare del diritto non utilizza l'assegno integrativo per lo scopo cui esso è destinato. Se il titolare del diritto è d'accordo sul versamento a terzi, la Cassa cantonale può esimersi dall'effettuare accertamenti.

³Il versamento può in ogni caso essere richiesto soltanto per assegni non ancora pagati. Esso avviene al più presto a decorrere dal mese seguente alla richiesta.

D. Interruzione del periodo di carenza (art. 63 Laf)

Art. 38 I motivi che hanno condotto la persona a lasciare il Cantone sono ininfluenti.

E. Esclusione dal diritto (art. 64 Laf)

Art. 39²⁷ Se l'unità di riferimento comprende anche persone che hanno lo statuto di cui all'art. 64 Laf, nel calcolo della prestazione è computato interamente l'importo ricevuto in base alla legge federale sull'asilo.

F. Computo di una pensione alimentare ipotetica

(art. 66 Laf)

Art. 40 ¹La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari determina, nella singola fattispecie, quali circostanze costituiscono giustificati motivi ai sensi della legge.

²Sono considerati, giustificati motivi, in particolare:

- a) qualsiasi situazione che potrebbe costituire un pericolo per l'integrità, fisica o psichica, della madre e/o del figlio;
- b) qualsiasi situazione che potrebbe condizionare negativamente l'equilibrio, morale o economico, di un altro nucleo familiare.

G. Solidarietà in caso di decisione di restituzione

(art. 67 Laf)

Art. 41 La decisione di restituzione è emessa nei confronti di tutte le persone tenute solidalmente alla restituzione giusta l'art. 67 Laf, anche se soltanto una di esse era titolare del diritto alle prestazioni familiari cantonali.

²⁶ Cpv. introdotto dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

²⁷ Art. modificato dal R 22.3.2016; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 180.

H. Pagamento dell'assegno (art. 68 Laf)

Art. 42 1Il versamento avviene sul conto bancario o postale.

2Il beneficiario fornisce il relativo numero di conto alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

I. Revisione della Cassa cantonale (art. 71 Laf)

Art. 43²⁸ La revisione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari è effettuata dal medesimo organo di revisione della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Capitolo quinto **Aspetti organizzativi**

A. Spese amministrative (art. 72 Laf)

Art. 44 1La Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari versa alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG un'indennità globale annua a titolo di spese amministrative.

2Il versamento avviene in tre rate anticipate.

3L'indennità è commisurata ai costi effettivi sostenuti dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG per l'amministrazione della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

4L'importo dell'indennità è stabilito annualmente dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari d'intesa con la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

B. Vigilanza

Art. 45 La Commissione di vigilanza della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG esercita la vigilanza sulla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

Capitolo sesto **Finanziamento**

A. Contributi per il finanziamento dell'assegno integrativo e indennizzo

(art. 73 cpv. 2 Laf)

I. Fissazione e riscossione²⁹

Art. 46 1La Cassa di compensazione per gli assegni familiari fissa e riscuote i contributi per il finanziamento dell'assegno integrativo presso le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate.

2La Cassa di compensazione per gli assegni familiari può demandare la fissazione e la riscossione dei contributi ad una Cassa di compensazione AVS/AI/IPG alla quale le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf sono affiliate per il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG.

II. Versamento al fondo di compensazione

Art. 47 La Cassa di compensazione per gli assegni familiari versa al fondo di compensazione i contributi riscossi, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari.

III. Elenco degli affiliati

Art. 48 1La Cassa professionale ed interprofessionale di compensazione per gli assegni familiari trasmette ogni anno entro il 31 marzo alla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari un elenco che indica, separatamente, le persone designate all'art. 73 cpv. 1 Laf ad essa affiliate nel corso dell'anno.

2Sull'elenco figurano i seguenti dati:

- a) il numero degli affiliati;
- b) il nominativo, rispettivamente la ragione sociale degli affiliati;
- c) il volume dei redditi (indipendenti) o dei salari (datori di lavoro e salariati il cui datore di lavoro non sottosta all'obbligo di pagare i contributi) o la sostanza determinante (persone senza attività lucrativa) sottoposti a contributi;
- d) la data di affiliazione.

²⁸ Art. modificato dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

²⁹ Nota marginale modificata dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

IV. Indennizzo

Art. 48a³⁰ Per la riscossione dei contributi è corrisposto alle Casse di compensazione per gli assegni familiari un indennizzo pari all'1% sui contributi prelevati, ma almeno di 300.– franchi annui.

B. Contributi del Cantone per le prestazioni familiari cantonali

(art. 73 cpv. 1 lett. e), 74 cpv. 1 e 75 cpv. 1 Laf)³¹

Art. 49 ¹Il Cantone versa al fondo di compensazione, su richiesta scritta della Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari, i fondi necessari per il finanziamento delle prestazioni familiari cantonali.

²L'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento collabora con la Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari ai fini della determinazione del finanziamento annuo del Cantone.

C. Spese amministrative

(art. 73 cpv. 3, 74 cpv. 2, 75 cpv. 2 e 76 Laf)³²

Art. 50 ¹La Cassa cantonale di compensazione determina entro il 31 marzo l'ammontare delle spese amministrative da essa sopportate nel corso dell'anno precedente.

²Le Casse professionali ed interprofessionali di compensazione per gli assegni familiari sono chiamate a versare due acconti semestrali, nei termini e secondo le modalità definite dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari. Il pagamento a conguaglio è richiesto entro il 30 giugno, sulla scorta dei costi amministrativi definitivi contabilizzati dalla Cassa cantonale di compensazione per gli assegni familiari e riferiti all'anno di computo.

³Per il pagamento degli acconti e del conguaglio, si applicano le disposizioni della legislazione federale sull'AVS.

Capitolo settimo³³

Diritto a prestazioni familiari ai salariati in malattia

Art. da 50a a 50g ...³⁴

TITOLO III

Disposizione abrogativa e finale

A. Disposizione abrogativa

Art. 51 Il regolamento della legge sugli assegni di famiglia del 5 febbraio 1997 è abrogato.

B. Entrata in vigore

Art. 52 ¹Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

²Esso entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2009.

Publicato nel BU **2009**, 276.

³⁰ Art. introdotto dal R 30.11.2016; in vigore dal 1.1.2017 - BU 2016, 497.

³¹ Nota marginale modificata dal R 5.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 78; precedente modifica: BU 2010, 475.

³² Nota marginale modificata dal R 5.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 78; precedente modifica: BU 2010, 475.

³³ Capitolo introdotto dal R 23.11.2010; in vigore dal 1.1.2011 - BU 2010, 475.

³⁴ Art. abrogati dal R 5.2.2014; in vigore dal 1.1.2014 - BU 2014, 78; precedente modifica: BU 2010, 475.